



Comune di Cesenatico

Testo Unico sulle norme di civile convivenza e sicurezza urbana Regolamento di Polizia Urbana



Proposta redatta a cura del servizio di Polizia Locale con successive modifiche introdotte in fase di approvazione

Realizzata dal gruppo di lavoro Polizia Locale Cesenatico formato da :

Responsabile Servizio - Comandante Polizia Locale Dott. Edoardo Turci

Ispettore Superiore Agostino Viroli

Ispettore Superiore Mauro Marcellini

Ispettore Superiore Umberto Ugone

Ispettore Capo Claudia Ferri

Assistente scelto Marco Bonduà

Assistente scelto Piero De Lorenzi

Il contributo dell'Assistente scelto Sonia Zecchini per la parte inerente "Benessere degli Animali"

Sommario

Titolo I "Disposizioni generali"

- 01 Oggetto, finalità, ambito di applicazione
- 02 Ordinanze, avvisi pubblici, ordini verbali, deroghe
- 03 Definizioni
- 04 Mediazione sociale e assistenza alle persone
- 05 Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, ricettivi, artigianali e di servizio per la tutela della quiete, del decoro urbano e della sicurezza urbana
- 06 Comunità di vicinato
- 07 Assistenti Civici

Titolo II "Decoro Urbano"

- 08 Fruibilità di spazi ed aree pubbliche, relativa turbativa e ordine di allontanamento
- 09 Sicurezza e manutenzione degli edifici, delle aree e terreni privati
- 10 Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive
- 11 Immobili commerciali non utilizzati
- 12 Disposizioni atte a prevenire la proliferazione agenti infestanti
- 13 Atti vietati
- 14 Accensioni di fuochi
- 15 Accattonaggio
- 16 Divieto di campeggio libero
- 17 Artisti di strada

Titolo III "Uso e salvaguardia verde pubblico – Ambiente"

- 18 Uso verde pubblico
- 19 Nettezza del suolo e dell'abitato - raccolta rifiuti urbani e pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

Titolo IV "Benessere e custodia animali"

- 20 Definizioni ed ambito di applicazione
- 21 Detenzione di animali
- 22 Divieti generali
- 23 Abbandono di animali
- 24 Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata
- 25 Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
- 26 Avvelenamento di animali
- 27 Detenzione di animali nelle abitazioni e nelle case di riposo
- 28 Cani
- 29 Cani attività motoria e rapporti sociali
- 30 Cani divieto di detenzione a catena
- 31 Cani accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- 32 Aree e percorsi destinate ai cani
- 33 Cani accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici
- 34 Cani obbligo di raccolta delle deiezioni solide
- 35 Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
- 36 Gatti Status dei gatti liberi e delle colonie feline
- 37 Colonie feline e gatti liberi
- 38 Detenzione dei gatti di proprietà e custodia gatti randagi
- 39 Fauna selvatica, colombi e gabbiani
- 40 Animali da cortile
- 41 Detenzioni animali selvatici e circhi che utilizzano animali nei loro spettacoli

Titolo V "Disposizioni speciali per pubblici esercizi, servizi commerciali e particolari forme di vendita"

- 42 Limitazioni orarie all'attività di determinati esercizi
- 43 Attività di vendita in forma itinerante

Titolo VI “Varie”

- 44 Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali. Rumori e musiche provenienti dai locali e dai relativi avventori
- 45 Uso dei dispositivi antifurto
- 46 Luminarie e addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- 47 Questue, collette, raccolte di fondi, cessione di beni a offerta libera
- 48 Titoli autorizzativi - condizione di validità

Titolo VII “Vigilanza e sanzioni”

- 49 Norma generale
- 50 Competenze per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni
- 51 Sanzioni amministrative pecuniarie
- 52 Sanzioni amministrative accessorie
- 53 Diffida

Titolo VIII “Disposizioni finali”

- 54 Abrogazione norme
- 55 Disposizioni di rinvio
- 56 Entrata in vigore
- 57 Norma transitoria

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.01

Oggetto, finalità, ambito di applicazione

1. Il presente Testo Unico - Regolamento di Polizia Urbana, di seguito definito Regolamento, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Cesenatico , disciplina i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita delle comunità cittadine, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni.

È uno strumento di promozione della sicurezza urbana, come definita dal Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, all'eliminazione dei fattori di marginalità sociale e di esclusione, alla prevenzione dei fenomeni antisociali e di inciviltà, per favorire il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, e alla cui attuazione concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione nel rispetto delle competenze e delle funzioni loro attribuite.

2. La Polizia urbana attende alla tutela di un ordinato e decoroso svolgimento della vita cittadina, contribuendo alla sicurezza e alla tranquillità della popolazione, al buon andamento della vita sociale, educando alla convivenza e alla tolleranza, al rispetto degli individui e delle cose sia pubbliche che private mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile. Essa consta delle misure dirette ad assicurare la nettezza e il decoro dell'abitato cittadino, la quiete pubblica e privata, la tutela del demanio comunale, nonché ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti e alle cose, nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze comunali, anche delegate dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna.

3. Nell'ambito delle funzioni di polizia locale amministrativa, quali sono enunciate nell'art. 159 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e nella Legge Regionale dell'Emilia Romagna 4 dicembre 2003, n. 24, la Polizia Urbana è disciplinata dal Regolamento, in osservanza degli articoli 117 e 118 della Costituzione, delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dallo Statuto del Comune di Cesenatico , nonché dalle speciali norme contenute in protocolli e convenzioni stipulati dalle competenti Autorità statali e locali.

4. Le norme del Regolamento si applicano in tutte le aree di dominio pubblico appartenenti al territorio del Comune di Cesenatico , si estendono a tutti gli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i marciapiedi, i portici, le gallerie, i ponti, i canali ed i corsi d'acqua; nei casi specificamente previsti, si applicano altresì negli spazi di proprietà privata.

Art. 02

Ordinanze, avvisi pubblici, ordini verbali , deroghe

1. **Il Sindaco**, anche in forza degli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, **i dirigenti e i funzionari responsabili degli uffici o dei servizi**, rispettivamente a norma degli articoli 107 e 109 del medesimo D.lgs. n. 267/2000, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo il dettato del comma 5° del citato art. 107, **possono emanare**, mediante ordinanze e pubblici avvisi, le **disposizioni di carattere generale e particolare** che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del Regolamento e di altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero necessarie.

Il Sindaco , i dirigenti e i funzionari indicati nel periodo precedente, sulla base di istanze debitamente documentate e motivate, **possono altresì rilasciare autorizzazioni temporanee in deroga** alle norme del Regolamento previo parere degli uffici e servizi di volta in volta interessati.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Amministrazione Comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari comunali e dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale e Giudiziaria , nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art.03 Definizioni

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- **Mediazione sociale**
- **Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, ricettivi, artigianali e di servizio per la tutela della quiete, del decoro urbano e della sicurezza urbana**
- **Comunità di vicinato e assistenti civici**
- **Fruibilità di spazi ed aree pubbliche e sicurezza urbana**
- **Decoro Urbano convivenza civile, vivibilità e igiene**
- **Verde pubblico, ambiente, prevenzione agenti infestanti**
- **Benessere degli animali**

2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana. Quando ricorre il termine "Comune" o "Civica Amministrazione" con esse deve intendersi il Comune di Cesenatico. Quando è fatto riferimento agli "uffici comunali competenti" questi sono da individuare, se non diversamente specificati, in base al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cesenatico.

3. Quando, nel presente regolamento, è fatto riferimento a divieti, obblighi o prescrizioni, relativi a comportamenti, azioni od omissioni, che all'evidenza impediscono la fruibilità del patrimonio privato e determinano lo scadimento della qualità della civile convivenza, queste stesse norme sono da intendersi di carattere sussidiario e residuale, e, dunque, sono sempre fatte salve le eventuali regole esistenti in ambito civilistico (es. regolamenti di comunione o di condominio, accordi, statuizioni, patti, contratti, ecc.).

4 Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento:

a) per **sicurezza urbana** si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, per prevenire e contrastare:

- le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni micro-criminalità;
- le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di illecita occupazione di suolo pubblico;
- i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

b) per **pubblica incolumità** si intende l'insieme delle precauzioni adottate per preservare l'integrità fisica della collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità;

c) per **convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro** si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

d) per **mediazione sociale** si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti;

e) per **educazione alla legalità** si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici;

f) per **assistenza alle persone** s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati;

g) per **fruizione di beni comuni** si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni, fatto salvo quanto la Legge prescrive per i beni demaniali;

h) per **utilizzazione di beni comuni** si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

5. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale :

- il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio
- l'arenile, la spiaggia la battigia, e prospiciente specchio acqueo;
- i parchi, le ville ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- le acque interne;
- i monumenti e gli edifici pubblici;
- le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Art.04

Mediazione sociale e assistenza alle persone

1. Il Comune, in un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, promuove e favorisce la ricomposizione alternativa dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione sociale, intesa come integrazione tra persone e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto appartenente alla Polizia Locale appositamente formato, fatte salve le prerogative previste dalla legge per gli agenti di polizia Locale ed i compiti istituzionali del corpo.

2. L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo, è svolta in quei casi in cui non si riavvisi un reato perseguibile d'ufficio; qualora il reato sia perseguibile dietro presentazione di querela, l'attività di mediazione sociale è svolta qualora la querela non sia stata ancora presentata.

3. La mediazione sociale dei conflitti di cui al presente articolo può essere effettuata per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali o più in generale attinenti a problemi di convivenza civile. Può essere svolta una sola volta con le stesse parti e per lo stesso motivo.

4. Gli addetti al servizio suddetto possono, in particolare, convocare le parti o i soggetti che arrecano o subiscono conflitto. La ricomposizione dei conflitti è proposta ed attuata in via principale da Funzionari della Polizia Locale che possono avvalersi anche della collaborazione di esperti in mediazione o, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, inviare le parti presso idonee agenzie di mediazione.

5. In esito alla ricomposizione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse formale impegno al rispetto. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione / riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

Art. 05

Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, ricettivi, artigianali e di servizio per la tutela della quiete, del decoro urbano e della sicurezza urbana

1 Il Comune, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire tramite la prevenzione dei fenomeni d'illegalità, inciviltà e degrado, un'ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche, quali luoghi di ritrovo e aggregazione anche giovanile, per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.

2. I gestori degli esercizi commerciali, ricettivi, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di un'ottimale collaborazione con il Comune, hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti delle persone;

b) svolgere adeguata azione informativa all'interno e all'ingresso del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e per chi viola le norme poste a tutela dell'igiene.

3. I gestori delle attività di cui al comma precedente hanno l'obbligo di mantenere gli spazi pubblici o aperti al pubblico afferenti al locale liberi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta e di collocare, durante l'orario di apertura, idonei contenitori di raccolta dei rifiuti .

Art. 06 Comunità di vicinato

La Civica Amministrazione riconosce la funzione ed il ruolo sociale dei **gruppi di vicinato, costituiti su iniziativa dei cittadini**, in quanto funzionali a rafforzare i legami di prossimità e di solidarietà per contrastare l'isolamento, a diffondere pratiche di prevenzione a favore della sicurezza reale e percepita; a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità dei cittadini e il rispetto verso il territorio ed i beni comuni, quale momento di aggregazione, reciproca formazione e rafforzamento del capitale sociale. A tali scopi ne promuove e favorisce la creazione sull'intero territorio comunale, supportandone i processi di formazione, la diffusione, nonché le iniziative.

Art. 07 Assistenti civici

Allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della convivenza civile, del decoro urbano e del contrasto a fenomeni di degrado, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dei cittadini in attività di osservazione e presidio del territorio ("**c.d. assistenti civici**") con le modalità, nei casi e con i limiti previsti dal quadro normativo vigente, sottoscrive convenzioni con associazioni che, nell'ambito delle proprie specificità, intendano cooperare con la Civica Amministrazione.

L'attività richiesta ai cittadini ed alle associazioni è esclusivamente volontaria, pertanto essa non costituisce in alcun modo titolo per l'ottenimento di retribuzioni di qualsivoglia natura.

TITOLO II DECORO URBANO

Art. 08 Fruibilità di spazi ed aree pubbliche, relativa turbativa e ordine di allontanamento

1 .Deve essere consentita l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici di cui al comma 4 dell'articolo 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2. E' vietato, porre in essere qualsiasi fatto o condotta che, attraverso la propria presenza, lo stazionamento o l'occupazione di spazi impedisca, limiti o rechi disturbo ai fruitori delle stesse:

a) nei pressi e nelle vicinanze di qualsiasi asilo nido, istituto scolastico di ogni ordine e grado;

b) all'interno delle aree a verde pubblico e nei parchi giochi per i bambini;

c) all'interno e nei pressi delle entrate o varchi di accesso alle strutture museali e parchi archeologici;

d) in qualsiasi area del centro storico cittadino, ivi comprese i parcheggi pubblici a corredo o servizio del medesimo centro storico;

- e) in qualsiasi area interessata da consistenti flussi turistici ivi compresa il lido, la spiaggia e l'arenile;
- f) presidi sanitari;
- g) aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli.

Si applicano le disposizioni di cui al comma 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48 e ss. mm., nelle seguenti vie, aree e luoghi del Centro storico: Via C. Armellini, Via M. Moretti, Via G. Bruno, Corso G. Garibaldi, Piazza Ciceruacchio, Piazza delle Conserve, Piazza del Monte (All.1), e in Via Giardini al mare, da Via del Porto (area Molo di Levante) fino a Via Montello esclusa (All. 2,3,4) come indicato **nei n. 4 allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.**

3. La violazione del disposto normativo di cui sopra comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene anche ordinato, attraverso l'O.D.A. (Ordine di Allontanamento), nelle forme e con le modalità e per gli effetti previsti dagli articoli 9 e 10 del D.L. 14/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Ordine di Allontanamento che, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche leggi o dal presente regolamento, è possibile applicare anche ai seguenti comportamenti, lesivi dell'accessibilità e fruibilità delle aree pubbliche di cui sopra:

- intrattenersi negli spazi pubblici o di uso pubblico, rendendosi responsabili di atti di danneggiamento dell'arredo urbano, o comunque attuando comportamenti potenzialmente lesivi per l'incolumità delle persone, quali il getto pericoloso di cose;
- compiere atti offensivi della pubblica decenza di cui all'art. 726 c.p. o espletare i propri bisogni corporali fuori dai previsti servizi igienici ;
- biviaccare od occupare panchine o altre strutture e spazi con comportamenti lesivi della decenza, del decoro, della quiete o dell'igiene;
- esercitare l'accattonaggio con modalità moleste, manifestate dal fisico impedimento, dall'intralcio alla circolazione veicolare e pedonale o dalla obiettiva compulsione psicologica della libertà altrui;
- stazionamento con camper, furgoni, roulotte o simili se utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco se protratti nonostante l'ordine di allontanamento;
- per le violazioni dell'art. 688 del codice penale, dell'art.29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dell'art. 7, comma 15-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.

art.09

Sicurezza e manutenzione degli edifici , delle aree e terreni privati

1. I proprietari, i locatari , i concessionari o chi ne ha la custodia e/o disponibilità a qualsiasi titolo di beni immobili (di qualunque tipo civile, artigianale, commerciale e ricettivo), terreni, aree di cantiere o di edifici incompleti hanno l'obbligo di mantenere i fabbricati, le loro pertinenze e le aree in condizioni di decoro e sicurezza, nonché di porre in essere ogni adeguato intervento volto ad evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana.

2. Gli stessi soggetti di cui al comma 1) devono:

- a) provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive e terreni, effettuare il taglio dell'erba, manutenzione delle piantagioni siepi e ripe , alla rimozione e corretto smaltimento di sterpaglie e di qualsiasi materiale che possa cagionare umidità e cattive esalazioni;
- b) provvedere alla rimozione di rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche;
- c) provvedere a curare la manutenzione delle scoline, dei fossi di guardia stradali e dei fossi che scorrono all'interno dei poderi;
- d) provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne;

- e) effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile;
- f) provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale;
- g) provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, etc.;
- h) provvedere alla conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;
- i) vigilare e/o porre in essere ogni adeguato intervento al fine di evitare l'utilizzo, a fini abitativi dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garage, ecc.) e dei locali aventi altra destinazione (magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi, ecc.); nonché la dimora, non qualificabile come mera ed occasionale visita di cortesia, di persone in un'abitazione in numero superiore alla relativa capacità abitativa.

3. Gli amministratori dei condomini devono esporre, per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza, nell'atrio degli edifici amministrati, una targa o tabella indicante il proprio nominativo e recapito, nonché quello dell'eventuale referente interno del condominio.

4. Le acque piovane che sciolgono dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dagli stessi soggetti di cui al punto 1).

5. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cortili posti nel centro storico, devono mantenerle sgombrare da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

6. Il proprietario, gestore o affittuario o chi abbia la disponibilità di un edificio o ne sia responsabile deve sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'edificio di abitazioni o esercizi commerciali, o provvedere ad eliminare eventuali pericoli per i passanti.

Art. 10

Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari, i concessionari o chi ne ha la custodia e/o disponibilità a qualsiasi titolo di immobili od aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono o comunque privi di regolari insediamenti abitativi sono tenuti ad assicurare sempre e comunque la custodia e la manutenzione degli stessi e delle rispettive aree di pertinenza, nonché ad assicurare interventi adeguati ad evitare intrusioni moleste, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti e/o comunque fenomeni tali da determinare degrado urbano, le occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana; in particolare sono tenuti alla realizzazione di interventi, da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, idonei ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio attraverso porte o finestre, eventualmente tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili, nel rispetto della vigente normativa in materia edilizio-paesaggistica.

Art. 11

Immobili commerciali non utilizzati ed esercizi commerciali turistici e ricettivi in chiusura stagionale.

1. E' fatto obbligo ai proprietari o chi ne ha la custodia e/o disponibilità a qualsiasi titolo di immobili commerciali posti sul territorio comunale, sfitti o comunque non utilizzati, di custodire e mantenere la proprietà attraverso le seguenti attività:

- a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
- b) oscuramento delle vetrine mediante l'applicazione all'interno delle vetrine stesse di tende oppure fogli di cartoncino di colore neutro chiaro ovvero mediante l'esposizione di immagini decorative nel rispetto del decoro cittadino e delle caratteristiche della via stessa, se i relativi immobili di cui al comma 1 non utilizzati per più di novanta giorni;

c) impedire l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, promemoria autoadesivi riposizionabili (es. post-it) e avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione del fondo;

d) rimozione delle insegne degli esercizi cessati e in assenza di una continuità aziendale ovvero pericolanti e in stato di degrado, con ripristino dello stato dei luoghi.

2. Gli esercizi commerciali, turistici e ricettivi che effettuano la chiusura stagionale delle loro attività non potranno applicare all'esterno, e/o all'interno, degli immobili, da loro utilizzati per lo svolgimento dell'attività, protezioni e chiusure di legno o di altri materiali in data precedente al 1 ottobre, e le stesse dovranno essere disinstallate in data antecedente al 1 maggio dell'anno successivo.

Art. 12

Disposizioni atte a prevenire la proliferazione agenti infestanti

1. Al fine di prevenire la proliferazione delle zanzare e in particolare della cosiddetta zanzara tigre (*Aedes Albopictus*), dal 1° marzo fino al 30 novembre è vietato abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione dove possa raccogliersi l'acqua, ivi compresi pneumatici, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli e simili.

2. È altresì fatto obbligo di:

- procedere alla sostituzione periodica, almeno settimanale, dell'acqua raccolta in sottovasi, secchi, bacinelle, annaffiatori, cisterne ecc. e provvedere alla loro accurata pulizia;
- provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana presenti in giardini e cortili privati e, possibilmente, in assenza di precipitazioni, dotarle di reti antizanzare; l'acqua presente nelle caditoie di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere trattata con prodotti di sicura efficacia larvicida o adulticida. La documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese dovrà essere conservata allo scopo di poter essere esibita in caso di controlli. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia, pulendo i tombini prima di iniziare il trattamento larvicida;
- introdurre filamenti di rame nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, ovvero, nel caso di contenitori di fiori finti, sabbia fino al completo riempimento degli stessi;
- introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;
- assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte, anche temporanee, d'acqua stagnante;
- coprire con teli di plastica o zanzariere i bidoni contenenti acqua piovana da utilizzare per l'irrigazione;
- controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque piovane;
- consentire, in caso di presenza di potenziali focolai all'interno di proprietà private, l'ingresso al personale del gestore dei rifiuti affinché possa procedere al necessario controllo;
- alle aziende che per le loro necessità produttive dispongono di vasche o bacini di accumulo dell'acqua (aziende del settore tessile, cantieri edili, aziende vivaistiche), provvedere alla relativa disinfestazione con la periodicità prevista in rapporto al prodotto insetticida utilizzato.

3. I proprietari, i locatari, i concessionari o chi ne ha la custodia e/o disponibilità a qualsiasi titolo di beni immobili, terreni, aree cortilive, aree di cantiere o di edifici incompleti, nonché i titolari di attività che comportino depositi temporanei di rifiuti e/o materiali organici, e i proprietari di bacini di acque stagnanti devono provvedere:

- ai dovuti trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, processionaria, ifantria americana, topi ed altri agenti infestanti utilizzando tecniche specifiche e/o idonei prodotti nel rispetto di quanto stabilito dal Servizio di Igiene Pubblica e/o del competente ufficio del comune di Cesenatico, ogni volta che insorga tale evenienza, agendo con la massima tempestività.

4. I trattamenti con insetticidi adulticidi nei centri abitati e nel territorio comunale in genere, non devono avere carattere routinario, ma piuttosto devono essere adottati solo dopo un'accurata valutazione dei vantaggi e degli svantaggi per la salute dell'ambiente e della popolazione. Vanno comunque privilegiati in caso di necessità i prodotti larvicidi con elevata specificità da utilizzare sulle fonti di infestazione.

Art. 13
Atti vietati su suolo pubblico

1. È vietato a chiunque porre in essere comportamenti tali da determinare fenomeni di degrado, danneggiamento, utilizzo improprio dei beni comuni, situazioni di disturbo o potenziale pericolo.

2. Sul suolo ad uso pubblico è vietato:

- a) lavare e riparare veicoli, fatto salvo che la riparazione sia determinata da forza maggiore, e comunque la sosta non deve comportare intralcio o pericolo per la viabilità;
- b) abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale anche non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- c) lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
- d) immergersi nelle fontane e vasche pubbliche o farne altro uso improprio (come ad esempio effettuare operazioni di pulizia personale, il lavaggio di animali, indumenti ecc..), gettare al loro interno rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontanelle per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale, è inoltre vietato applicare alla bocca delle stesse tubi di gomma o altro materiale equivalente, ovvero ottenere il deflusso continuato dell'acqua mantenendo aperte le valvole con chiodi od altro congegno;
- e) bivaccare o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, sulle gradinate di pubblici edifici e ovunque si valuti possa arrecarsi intralcio o disturbo;
- f) soddisfare le necessità fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
- g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività ed eventi che si svolgono all'interno e all'esterno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;
- h) collocare, affiggere o appendere alcunché su alberi, pali, arredi, inferriate o altri beni pubblici senza preventiva autorizzazione dei Servizi competenti;
- i) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
- j) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- k) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, muri, porte, portoni, cancellate, infissi, anche di edifici privati su pubblica via;
- l) gettare per terra opuscoli, foglietti, volantini o analogo materiale, abbandonare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
- m) esporre merci su suolo pubblico per fini commerciali, fatto salvo quanto disposto dal codice di norme regolamentari in materia di attività produttive;
- n) scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo;
- o) eseguire giochi o altre attività che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali;

- p) deteriorare immobili o cose;
- q) gettare o versare cose o liquidi ovvero provocare emissioni di gas vapori o fumo atte a offendere, imbrattare persone o animali rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, nebulizzatori, giocattoli o altri strumenti idonei al lancio di sostanze liquide o solide;
- r) agganciare velocipedi e acceleratori di andatura su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate, barriere di protezione ed altri beni pubblici o privati nel caso in cui la collocazione pregiudichi il decoro urbano, possa arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare o danno a beni pubblici o di uso pubblico, anche limitandone l'uso. In questi casi il velocipede o l'acceleratore di andatura potrà essere rimosso coattivamente, anche mediante apertura dei sistemi di fissaggio e qualora siano ancora idonei alla circolazione, saranno custoditi a cura dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti, ove resteranno depositati per il tempo e secondo le modalità previste dal Codice Civile, anche ai fini della restituzione al legittimo proprietario del mezzo. Nel caso invece che gli stessi siano tale da poterli assimilare a veri e propri rifiuti, questi saranno conferiti all'Ente affidatario del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e gestiti secondo la normativa vigente;
- s) disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone con rumori, schiamazzi o attività rumorose, in particolare dalle ore 24:00 alle ore 08:00, fatto salvo quanto previsto dalla relativa Ordinanza sui Rumori e Quietè Pubblica.

3. Al fine di scoraggiare il meretricio su tutto il territorio comunale è vietato:

- a) contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio, manifestino l'intenzione di offrire prestazioni sessuali;
- b) ai conducenti di veicoli di effettuare fermate, anche di breve durata, di accostarsi, di eseguire altre manovre, al fine di richiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di offrire prestazioni sessuali.

Art.14 Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione dei materiali indicati nel successivo comma 2), o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

2. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del Testo Unico dell'Ambiente, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione.

La combustione di cui sopra deve essere effettuata solo nella fascia oraria diurna compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto, in assenza di forte vento e avendo cura di isolare l'intera zona di combustione mediante una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno 5 metri e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento.

In particolare il responsabile delle operazioni di abbruciamento dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- il fuoco dovrà essere costantemente sorvegliato dalla persona responsabile, presente sul posto, che dovrà essere dotata di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento del fuoco;
- per l'accensione del fuoco non dovranno essere usati liquidi infiammabili o combustibili di alcun genere;
- dovrà essere osservata una adeguata distanza di sicurezza dalle abitazioni, siepi, boschi, depositi di sostanze infiammabili o combustibili e da qualsiasi altro elemento pericoloso;
- al completamento della bruciatura le ceneri e le braci dovranno essere completamente spente;
- i prodotti della combustione, ed in particolare i fumi, non dovranno interferire e creare problemi a terzi, né creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale o ferroviaria;

- in ogni caso le operazioni di cui sopra dovranno essere condotte adottando ogni cautela utile a difesa della proprietà altrui.

Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali e giornalieri delle polveri sottili (PM10) e dei livelli annuali delle polveri sottili (PM2,5).

3. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, individuati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

4. E' comunque vietato, senza specifica autorizzazione, accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59, c.2 del TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 m dalle abitazioni, nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

5. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

6. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5).

7. Possono effettuarsi, previa richiesta di autorizzazione al Comune e per conoscenza al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, i cosiddetti fuochi e falò tradizionali a condizione che assieme al materiale legnoso e vegetale da bruciare non siano riportati materiali inquinanti o altri materiali, che non siano da considerare rifiuti tali da dover essere smaltiti diversamente secondo la normativa vigente, nel qual caso si configurerebbe un'ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti sanzionabile ai sensi di legge.

Art. 15 Accattonaggio

1. Fatta salva l'applicazione di norme penali, è vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti, intralcio alla circolazione veicolare/pedonale o con l'impiego di minori e/o animali; ovvero nelle aree di mercato, zone adiacenti ad ospedali, luoghi di cura, luoghi di culto, nonché alle altre strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private, nei parcheggi pubblici e di uso pubblico adiacenti a strutture commerciali, è vietato porre in essere comportamenti insistenti, petulanti o causando disturbo ai passanti, finalizzati a chiedere denaro o altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi.

Art. 16 Divieto di campeggio libero

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale, su tutto il territorio del Comune di Cesenatico è vietato, al di fuori delle strutture appositamente attrezzate e autorizzate:

- a) il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento, fatta salva l'eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso;
- b) l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio;
- c) l'occupazione da parte di camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, se utilizzati come luogo di dimora, attendamento e/o bivacco. Ne consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui. In questi casi gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare esecuzione alla presente disposizione in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la

collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

Art. 17

Artisti di strada

1. Conformemente alle disposizioni del Ministero dei beni, attività culturali e turismo, rientrano nella categoria degli "artisti di strada", che si esibiscono con carattere artistico, musicale, canoro, teatrale, figurativo, i giocolieri, i mimi, i burattinai, i musicisti, i cantanti, i danzatori, i prestigiatori, i saltimbanchi, i ritrattisti, i pittori, i caricaturisti, i fachiri, i mangiafuoco, quando svolgono spettacolo libero ed estemporaneo nelle pubbliche vie e piazze cittadine, anche in modo itinerante, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo, ma giovandosi delle offerte spontaneamente elargite dal pubblico

2. Gli orari previsti per le prestazioni sono i seguenti:

- dalle ore 9,30 alle 24.00 - dal 1 maggio al 30 settembre;

- dalle ore 9,30 alle 21.00 - dal 1 ottobre al 30 aprile

L'attività può essere svolta solo nelle vie e nelle piazze e negli orari in cui è vietata la normale circolazione dei veicoli.

3. Per l'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, si applica quanto previsto dal vigente Regolamento Occupazione Suolo Pubblico. L'occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi, pertanto, a titolo gratuito se inferiore alle tre ore giornaliere; inoltre l'attività artistica deve essere svolta senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.

4. Ai "mangiafuoco" e a coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e materie incendiabili è vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella categoria "A" del D.M. 31 luglio 1934. I mangiafuoco non possono esibirsi ad una distanza inferiore a 30 metri da edifici aperti al pubblico e devono attrezzarsi in modo che il pubblico rimanga a debita distanza di sicurezza nei momenti in cui sono prodotte fiamme. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente comma è fatto obbligo all'artista di dotarsi di ogni idoneo dispositivo di sicurezza finalizzato ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi.

5. L'artista deve presentare richiesta in carta libera all'ufficio competente, indicando il luogo, la durata e gli orari dell'occupazione, le relative dimensioni, il tipo di attività. L'ufficio rilascia nulla osta, che vale anche quale concessione all'uso del suolo pubblico, con relative ed eventuali prescrizioni che consente l'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sei mesi.

6. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.

7. Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di strumenti di amplificazione sonora, di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal vigente Codice Penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.

8. Le attività degli artisti di strada devono essere esercitate nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, senza importunare e arrecare intralcio ai pedoni e non devono impedire la visibilità delle vetrine, ostacolare le attività dei servizi pubblici, l'accesso agli uffici, agli esercizi commerciali e alle abitazioni.

L'artista non può svolgere il proprio spettacolo - per più di un'ora nel medesimo luogo, trascorsa la quale ha facoltà di proseguire l'esibizione ad una distanza non inferiore a metri 150 lineari dall'anzidetto luogo.

In ogni caso l'artista deve conformarsi e ad attenersi prontamente ad ogni disposizione eventualmente impartita sul posto dalla Polizia Locale.

9. L'artista di strada è sempre responsabile di eventuali danni, che possano essere causati dalla sua esibizione alle persone, al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata. Egli deve lasciare il luogo della propria esibizione in condizioni di igiene, decoro e pulizia, ove necessario provvedendo al lavaggio del selciato; in particolare, al termine dell'esibizione, ciascun artista ha l'obbligo di verificare che la pavimentazione sia pulita e non sia resa scivolosa.

10. Prima della contestazione della violazione l'agente accertatore diffida il trasgressore a sanare la stessa interrompendo nell'immediatezza il comportamento che l'ha determinata. Qualora il soggetto diffidato non provveda nell'immediatezza, l'agente accertatore contesta la violazione.

TITOLO III - USO E SALVAGUARDIA VERDE PUBBLICO - - AMBIENTE -

Art. 18 Definizioni – uso verde pubblico

1. Le aree adibite a VERDE PUBBLICO del Comune di Cesenatico si distinguono in:

- **AREA VERDE DI ARREDO** E' costituito dagli impianti nei quali il verde è concepito come arredo non fruibile dai cittadini. Appartengono a questa categoria gli svincoli stradali, le aiuole spartitraffico.
- **AREA VERDE DI SERVIZIO** E' costituito da tutti gli impianti, con attrezzature e arredi, usufruibili dai cittadini, quali: parchi urbani e di quartiere, verde di vicinato e di urbanizzazione secondaria, verde attrezzato ad uso sportivo-ricreativo, giardini annessi ad edifici per servizi aperti alla fruizione degli utenti e/o all'uso pubblico. Delimitati, con o senza recinzione, rivestiti di vegetazione spontanea coltivata comprendente alberi, arbusti e fiori.
- **AREA VERDE AD EVOLUZIONE NATURALE** E' costituito da impianti, privi di attrezzature arredi, usufruibili dai cittadini, in cui la vegetazione è lasciata a libera evoluzione.

2. Nelle aree verdi, oltre ai divieti e le norme di carattere generale sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:

- a) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione;
- b) la caccia e la pesca eccetto specifiche autorizzazioni;
- c) scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale;
- d) adibire le panchine a giaciglio;
- e) anticipare o protrarre la presenza nelle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale oltre gli orari di apertura, se stabiliti e debitamente segnalati;
- f) la circolazione sia dinamica che statica (sosta) dei veicoli a motore eccetto mezzi di soccorso, forze di polizia, addetti alla manutenzione. In situazioni particolari e/o eccezionali l'Amministrazione Comunale può individuare zone, mediante la collocazione di apposita segnaletica verticale, dove la sosta è consentita;
- g) calpestare le aree verdi di particolare pregio, individuate da adeguata segnaletica;
- h) creare disturbo o pericolo alla fauna, arrecare disturbo o molestia ai nidi;
- i) danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti;
- j) salire o comunque usare attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati;
- k) praticare hobby creando disturbo o pericolo;

- l) somministrare cibo agli animali, sono esclusi i soli soggetti autorizzati (ad esempio addetti alla manutenzione).

Nei laghi presenti in tutti i parchi cittadini è altresì vietata la balneazione, la navigazione e l'uso di modelli con motore a scoppio.

L'uso della bicicletta è vietato sui manti erbosi.

3. Nelle aree verdi previa autorizzazione/concessione rilasciata dal competente ufficio Comunale e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima è possibile:

- installazione di strutture fisse al suolo;
- organizzazione di gare sportive;
- attività ricreative pubbliche e private (p.e. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, ecc.);
- raccolta di semi, frutti, inflorescenze, potatura e piantumazione.

5. Fatti salvi i termini richiesti dal normale svolgimento dell'iter procedurale, chiunque intenda realizzare attività soggette ad autorizzazione, di cui al precedente Articolo, dovrà produrre la relativa richiesta al competente Settore almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività

6. Nel caso di violazione di cui alla sosta dei veicoli a motore è inoltre possibile procedere alla rimozione del mezzo, secondo le modalità di cui all'art. 159 del Codice della Strada, avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di rimozione e custodia sono a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.

Art. 19

Nettezza del suolo e dell'abitato - raccolta rifiuti urbani e pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1) Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento ATERSIR, dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e norme raccolta dei rifiuti è vietato:

- a) conferire, nei contenitori predisposti dal gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti impropri o di rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore, o della quale è prevista la raccolta
- b) immissione nei contenitori predisposti dal gestore di rifiuti liquidi o sostanze incendiarie
- c) collocare rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all'esterno dei contenitori predisposti; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto
- d) conferire rifiuti (carta/cartone, plastica e indifferenziato) non adeguatamente ridotti sotto il profilo volumetrico
- e) cernita di rifiuti da contenitori predisposti dal gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro
- f) utilizzare contenitori di rifiuti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura
- g) asportazione di codici identificativi e/o trasponder dei sacchetti e/o contenitori forniti dall'Amministrazione e/o gestore per effettuare la raccolta dei rifiuti
- h) uso di contenitori o sacchi per la raccolta domiciliare non conformi alle prescrizioni
- i) mancata pulizia da parte dell'utente dei punti di raccolta previsti per la raccolta domiciliare
- j) spostare, ribaltare o danneggiare le attrezzature per il conferimento dei rifiuti
- k) imbrattare di scritte o l'affissione di materiale di qualsivoglia natura e dimensione sulle attrezzature rese disponibili per conferimento dei rifiuti, ovvero sui cestini portarifiuti
- l) esposizione di rifiuti urbani non ingombranti in orario non consentito

- m) esposizione di rifiuti urbani ingombranti in orario non consentito
- n) esposizione di rifiuti urbani pericolosi in orario non consentito
- o) abbandonare rifiuti urbani non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico
- p) abbandonare rifiuti urbani non pericolosi su suolo pubblico o ad uso
- q) omettere, in qualità di organizzatore, di pulire aree occupate da manifestazioni pubbliche
- r) omettere, in qualità di esercente, di pulire aree pubbliche o ad uso pubblico connesse in uso a negozi, pubblici esercizi e analoghe attività
- s) omettere di pulire aree destinate a posti di vendita nel mercato
- t) immettere nei contenitori, rifiuti liquidi o sostanze incendiate
- u) utilizzare contenitori o sacchi per raccolta domiciliare non conformi alle prescrizioni
- v) abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico di escrementi di animali
- w) omettere, in qualità di esercente, di pulire aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti
- x) non gestire correttamente il compostaggio domestico con formazione di condizioni di anaerobiosi o proliferazione di animali indesiderati
- y) conferire rifiuti urbani ed assimilati in territorio di un Comune diverso da quello di residenza/domicilio dell'utente ossia di ubicazione del locale o dell'area ove sono stati prodotti, fatta eccezione per i casi previsti nella regolamentazione del servizio (a titolo esemplificativo per i conferimenti presso S.E.A./Centri comunali di raccolta)
- z) posizionare in via permanente, nei territori con raccolta rifiuti porta a porta, contenitori privati su suolo pubblico od a uso pubblico non previsti dalla regolamentazione del servizio.

2. I possessori dei contenitori per la raccolta domiciliare devono mantenere gli stessi correttamente puliti

3. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti, bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

5. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta

TITOLO IV BENESSERE E CUSTODIA ANIMALI

Art. 20 Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente titolo, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
2. Le norme di cui al presente titolo riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Cesenatico.
3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione statale che regionale.

Art. 21
Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Art. 22
Divieti generali

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato è vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
9. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
10. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
11. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.

12. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente titolo .

13. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

14. E' vietato, salvo specifica deroghe , somministrare alimenti di qualsiasi natura , anche sterilizzanti, in forma diretta o indiretta, agli animali selvatici, in particolare ai volatili (ad esempio a gabbiani e piccioni) nonché ai gatti e cani randagi su aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio comunale fatto salvo quanto previsto in merito alle colonie feline. .

Art. 23

Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Art. 24

Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 25

Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.

2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.

3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

- areazione del veicolo;
- in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

4. Per tutta il periodo della circolazione ivi quindi compresa la fermata e la sosta deve essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Art. 26

Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

2. Per quanto concerne l'utilizzo di prodotti fitosanitari, inclusi gli erbicidi, dannosi per le api e i pronubi, si rinvia a quanto prescritto dall'art. 8 della Legge 4 marzo 2019 n. 2 della Regione Emilia Romagna, ovvero successive integrazioni e/o modificazioni

Art. 27

Detenzione di animali nelle abitazioni e nelle case di riposo

1. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
2. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.
3. Il Comune di Cesenatico incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la *pet therapy*. Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani.
4. Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite. A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASL, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.
5. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

Art. 28

Cani

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Art. 29

Cani attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.

Art. 30

Cani divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati a catena, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
2. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari ai dodici (12) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni.

Art. 31

Cani accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree vietate da provvedimenti normativi e amministrativi specifici.
2. In tali luoghi i cani vanno **tenuti al guinzaglio**, di lunghezza **non superiore a due metri**, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

Art. 32

Aree e percorsi destinate ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico possono essere individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.
2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica, ed è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrecino danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo inerente **l'obbligo di raccolta delle deiezioni solide**.

4. Esclusivamente nel caso in cui siano in attesa, all'esterno dell'area a loro dedicata, cani non compatibili caratterialmente, è consentita la permanenza per un massimo di 15 minuti dell'animale già presente all'interno dello spazio.

Art. 33

Cani accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal proprietario o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal proprietario o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso.

Non è consentito al responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.

5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 34

Cani obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

Art. 35

Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. La Civica Amministrazione secondo specifiche convenzioni gestisce la cattura dei cani vaganti che sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

2. Il cittadino che ritrovi e riesce ad trattenere un cane vagante, senza pericolo e maltrattamento, deve avvisare prontamente la Polizia Locale per il suo recupero.

Art. 36

Gatti Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Cesenatico procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

Art. 37

Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).

2. Qualora il Settore Tutela Ambiente riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Dirigente, in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.

3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.

4. Gli addetti alle colonie feline devono rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e/o privato, utilizzando supporti per la somministrazione del cibo, evitandone la dispersione sul suolo e provvedendo ad una immediata pulizia.

5. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

6. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Art. 38

Detenzione dei gatti di proprietà e custodia gatti randagi

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

3. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali: per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.

4. Il Comune di Cesenatico predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini ed in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

Art. 39

Fauna selvatica, colombi e gabbiani

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

2. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

3. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

4. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente.

5. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi e gabbiani tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici, necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

Art. 40

Animali da cortile

1. All'interno dei centri abitati così come definiti e delimitati dagli strumenti urbanistici locali e dalla normativa vigente, è vietata la detenzione o l'allevamento di equini, bovini, suini, ovini, caprini, degli animali pericolosi come individuati ai sensi della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 e s.m.i. e del D.M. 19 aprile 1996, e degli animali selvatici al di fuori dei casi espressamente previsti per legge.

2. E' consentita all'interno dei centri abitati la detenzione, in idonea area cortilizia di un numero limitato di animali di bassa corte (specie aviaria e conigli) per uso familiare. Le modalità di detenzione non devono

essere causa di esalazioni maleodoranti, di rumori molesti o di proliferazione di insetti o altri animali indesiderati.

Art. 41

Detenzione animali selvatici e circhi che utilizzano animali nei loro spettacoli

1. In caso di accertati maltrattamenti di animali o qualora i titolari del circo siano stati oggetto di provvedimenti amministrativi riguardo alla gestione di animali, l'Autorità comunale vieta l'attendamento al circo per anni 5 (cinque), escludendolo dalla possibilità di effettuare esibizioni nel territorio di Cesenatico.
2. E' consentita la sosta di animali esotici o in cattività su tutto il territorio comunale, solo ed esclusivamente ai circhi che siano possesso delle autorizzazioni per effettuare spettacoli (rilasciate dagli uffici competenti secondo regolamento specifico). Il tempo consentito per la sosta degli animali è quello strettamente necessario per l'attendamento per le manifestazioni circensi nel periodo autorizzato. Gli animali non possono, comunque, essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è rilasciata l'idoneità.
3. E' vietato, al fine di prevenire situazioni di pericolo e garantire la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere, effettuare visite agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli circensi e/o in altri orari.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E PARTICOLARI FORME DI VENDITA

.Art. 42

Limitazioni orarie all'attività di determinati esercizi

1. L'amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 50, commi 7-bis e 7-ter, del D.lgs. 267/2000, sentite le categorie economiche di riferimento, in particolari momenti dell'anno e/o in concomitanza di particolari eventi o manifestazioni che coinvolgano la città. e con riferimento a determinate aree cittadine caratterizzate da notevoli afflussi di persone, può con idoneo provvedimento amministrativo stabilire limitazioni orarie alle attività degli esercizi commerciali ed artigiani, degli esercenti il commercio su area pubblica dei pubblici esercizi e circoli privati, nonché da parte dei distributori automatici, che per loro ubicazione o per la tipologia della loro attività caratterizzata dalla vendita o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche o per le modalità di effettuazione della stessa, possono arrecare pregiudizio alla tranquillità pubblica.
2. Al fine di prevenire il verificarsi di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana e per la tranquillità pubblica, in particolari zone della città, l'amministrazione comunale, con idoneo provvedimento amministrativo, può introdurre limitazioni orarie alla vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di esercizi commerciali ed artigiani, degli esercenti il commercio su area pubblica, dei pubblici esercizi e circoli privati, nonché da parte dei distributori automatici ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7-bis, del D.lgs. 267/2000.

Art. 43

Attività di vendita in forma itinerante

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, dal Regolamento Esercizio Commercio su aree pubbliche, gli esercenti ovvero i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono svolgere la loro attività nel Comune di Cesenatico :

- senza creare intralcio o pericolo per la circolazione sia pedonale che veicolare
- occupare uno spazio non eccedente la sagoma del veicolo utilizzato come supporto indispensabile per la vendita
- stazionare per non più di un'ora nel medesimo luogo , trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di non meno di 500,00 metri lineari.

2. Per ragioni di sostenibilità ambientale, di viabilità, di protezione del paesaggio e del patrimonio culturale . l'attività di vendita in forma itinerante, eccetto autorizzazione rilasciata con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, è vietata nel Centro Storico, nelle zone adiacenti ad ospedali, luoghi di cura, luoghi di culto nonché istituti scolastici.

3. L'amministrazione Comunale, con idoneo provvedimento amministrativo, adottato per ragioni di sostenibilità ambientale, di viabilità, di protezione del paesaggio e del patrimonio culturale, può stabilire

ulteriori limitazioni all'attività di cui al presente articolo anche in relazione a particolari momenti dell'anno e/o con riferimento a determinate aree.

4. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 5 metri ed è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

TITOLO VI VARIE

Art. 44

Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali rumori e musiche provenienti dai locali e dai relativi avventori

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

2. I titolari o i gestori di attività aperte al pubblico, quali esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e simili, devono adottare, nell'esercizio della loro attività, tutti gli accorgimenti utili atti a evitare rumori e schiamazzi provenienti da parte della loro clientela.

3. Ove presso uno degli esercizi di cui al comma precedente o nelle relative pertinenze o area di suolo pubblico in concessione dovesse verificarsi una concentrazione di persone, che per numero o per comportamento possa costituire fonte di disturbo alla quiete pubblica, oltre la normale tollerabilità, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo o di pericolo per la sicurezza delle persone o intralcio per la circolazione pedonale o veicolare, i responsabili dell'attività devono intervenire immediatamente e personalmente ovvero con proprio personale, attuando tutte le cautele possibili, al fine di ridurre il disagio o far cessare il pericolo.

4. Tali interventi, a titolo esemplificativo, potranno consistere in attività di persuasione verso i clienti, cessazione del servizio e interruzione della musica nell'area interessata dal fenomeno, limitazione o interruzione dell'afflusso di persone al locale.

5. Qualora il rumore molesto o il disturbo della quiete pubblica provenga dai clienti o persone presenti nel locale, nelle relative pertinenze o aree di suolo pubblico in concessione sarà ritenuto responsabile l'esercente dell'attività.

6. In caso di ripetuto, comprovato e adeguatamente motivato disturbo è facoltà dell'amministrazione comunale disporre, mediante specifica ordinanza, la limitazione dell'orario di apertura all'esercizio fino ad un massimo di 60 giorni ovvero la sospensione dell'attività fino ad un massimo di 10 giorni.

Art. 45

Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 46

Luminarie e addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine. Nella richiesta di autorizzazione deve essere indicato il nominativo con numero di telefono di un responsabile e/o tecnico prontamente reperibile in caso di necessità (ad esempio in caso di danneggiamento e conseguente pericolo e/o intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale).
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al settore competente del Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI.
5. Al termine del periodo di permanenza delle luminarie indicato nella comunicazione presentata al competente settore le luminarie e gli allestimenti di cui ai commi precedenti devono essere rimossi entro e non oltre 15 giorni.
6. Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.
7. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
8. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
10. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 47

Questue, collette, raccolte di fondi, cessione di beni a offerta libera

1. Le associazioni, i comitati, le fondazioni senza fini di lucro quali le Organizzazioni di Volontariato (O.D.V.), le Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) e quelle iscritte all'Anagrafe unica delle O.N.L.U.S., qualora operino raccolta di fondi su suolo pubblico o a uso pubblico, mediante questue, collette, o altre forme di adesione al perseguimento dell'oggetto statutario dell'associazione medesima, compresa la cessione di beni tramite offerta libera, devono presentare al Comune, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle suddette attività, una comunicazione d'inizio attività firmata dal legale rappresentante, nella quale devono essere contenuti i seguenti dati:
 - a) denominazione dell'Ente promotore, sede e codice fiscale;
 - b) generalità della persona fisica responsabile dell'attività;
 - c) generalità degli incaricati;
 - d) data, orari e luogo dell'iniziativa;
 - e) descrizione delle eventuali strumentazioni utilizzate per occupazione di suolo pubblico, comprensiva dell'indicazione del metraggio occorrente per l'iniziativa.
2. L'ufficio competente può disporre, con provvedimento motivato, il diniego all'esercizio di cui al comma 1
3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati e della registrazione dell'associazione negli speciali registri, se non già depositati agli atti del Comune per qualsiasi motivo;

- b) autodichiarazione di responsabilità redatta dal legale rappresentante attestante che si tratta di attività senza scopo di lucro, promossa allo scopo di raccogliere fondi per l'attività istituzionale dell'associazione;
- c) tipologia dei prodotti che s'intendono eventualmente offrire al pubblico a offerta libera o meno.

4. L'attività di cui al comma 1 deve essere esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada ed è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, secondo le modalità previste, ad eccezione di quando viene effettuata con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a un metro quadrato.

5. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività, deve essere inoltrata al Comune un'autodichiarazione redatta dal legale rappresentante riportante anche in forma sintetica i dati consuntivi dell'iniziativa.

6. Le attività di cui al comma 1, salvo autorizzazione rilasciata dall'ufficio Comunale competente, non devono essere esercitate nelle vicinanze dei luoghi di culto e dei cimiteri, oltre che nelle adiacenze di siti sensibili quali ospedali o luoghi di cura.

7. E' comunque sempre vietato esercitare le suddette attività con comportamenti molesti.

8. L'ente promotore deve munire ogni incaricato delle attività di raccolta fondi, di un tesserino contenente gli estremi dell'associazione, le generalità e la fotografia dell'incaricato e la firma del legale rappresentante. Il tesserino deve essere esposto in modo chiaramente visibile durante ogni fase dell'iniziativa.

9. È comunque sempre vietato svolgere qualsiasi tipo di attività lesiva dei principi di integrazione , antifascismo, tolleranza e democraticità cui si ispirano i nostri valori costituzionali, nonché di esporre immagini , simboli e rappresentazioni, riconducibili al regime fascista o ad altri regimi totalitari o che propagandino idee volte a sostenere qualsiasi tipo di discriminazione, al fine di impedire a coloro che si rifanno all'ideologia fascista, di attuare provocazioni ed utilizzare simboli che nulla hanno a che fare con la storia di Cesenatico e con la Comunità di Cesenatico e con la comunità cesenaticense odierna. Ogni attività politica e/o propagandistica, svolta nei luoghi pubblici, dovrà essere riconducibile ai valori costituzionali , nonché ai principi fondamentali della convivenza civile ed al rispetto della dignità umana.

10. È altresì vietato lo svolgimento di attività che, anche per contenuti desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato , concretizzino comportamenti lesivi dei principi richiamati al comma precedente, praticando e/o professando comportamenti fascisti, razzisti, sessisti o discriminatori dell'orientamento sessuale.

11. I comportamenti difforni da quanto stabilito dai commi 9 e 10 , fermo restando le sanzioni amministrative previste dal Regolamento e le più gravi ipotesi di reato da perseguire a norma delle vigenti leggi in materia, costituiranno , così come accertati, motivo di immediata informazione all'autorità di pubblica sicurezza, ovvero di applicazione di ogni altra disposizione , qualora necessario, ai sensi di legge. Nel caso in cui la fattispecie integri ipotesi di reato e siano attivate le conseguenti procedure da parte dei competenti organi giudiziari, il Comune si costituirà parte civile .

Art. 48

Titoli autorizzativi - condizione di validità

1. Qualora sia richiesto dal Regolamento e da altri regolamenti del Comune , nonché delle ordinanze del Sindaco, un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere esibito agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi a tale obbligo oltre ad essere soggetto alla sanzione amministrativa prevista è invitato a presentarsi presso gli uffici della Polizia Locale per fornire informazioni e/o esibire il documento.

2 Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al suddetto invito , entro il termine stabilito nell'invito medesimo, è soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa e l'applicazione, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare.

3. La validità delle autorizzazioni per la circolazione, nonché alla sosta dei veicoli, è subordinata alla corretta esposizione degli stessi, in originale nella parte anteriore o sul parabrezza del veicolo in modo che siano chiaramente visibili per i controlli .

TITOLO VII VIGILANZA e SANZIONI

Art. 49

Norma generale

Per le procedure conseguenti alle violazioni del regolamento, quando non sia espressamente e diversamente stabilito da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione Emilia Romagna si applica la disciplina della Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifica al sistema penale".

Art. 50

Competenze per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale .

2. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da dipendenti comunali o da dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, appositamente nominati con provvedimento del Sindaco.

3. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da altri soggetti individuati dalle disposizioni normative vigenti.

4. I soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'attribuzione dei compiti loro conferiti. Il documento deve essere esibito all'atto di ogni controllo finalizzato all'espletamento delle funzioni di accertamento e contestazione di cui ai commi precedenti.

Sono esonerati da tale obbligo gli ufficiali e gli agenti quando indossano una divisa conforme all'ordinamento vigente

5. Ai sensi dell'articolo 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689, ai soggetti competenti all'accertamento delle violazioni amministrative, nell'espletamento delle proprie funzioni è inoltre sempre possibile accedere nei pubblici esercizi, nei locali commerciali, nonché nei locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa e nelle loro pertinenze. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei predetti locali e nelle loro pertinenze, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di fascia IV

Art. 51

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste dalla legge i limiti edittali, ai sensi dell'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000, art. 8 L. R. 6/2004, delle sanzioni amministrative pecuniarie sono indicati, **per ogni singolo articolo, nell'allegato B**, parte integrante del presente Regolamento, in particolare chiunque commette una violazione prevista dal presente regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fissata come segue:

FASCIA I: da € 25,00 a € 200,00

FASCIA II: da € 50,00 a € 300,00

FASCIA III: da € 200,00 a € 400,00

FASCIA IV: da € 300,00 a € 500,00

2. Ogni altra violazione dei precetti del Regolamento e degli altri regolamenti del Comune, nonché delle ordinanze del Sindaco, per le quali non è indicata una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di 25,00 euro e il massimo edittale di 500,00 euro.

3. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

4. Ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

Art. 52
Sanzioni amministrative accessorie

1. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, e/o l'obbligato in solido dopo la notifica del verbale di accertata violazione deve interrompere immediatamente la condotta illecita, porre rimedio al fatto contestato.

In particolare qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del Regolamento o di altre disposizioni regolamentari, fatti salvi i procedimenti speciali, si renda necessario provvedere a

- ripristinare il precedente stato dei luoghi,
- rimuovere le opere abusive,
- sospendere o compiere una determinata attività,

l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento indicando il termine entro il quale il trasgressore o l'obbligato in solido dovranno provvedere, menzionando altresì se il ripristino, la rimozione o la determinata attività siano di immediata attuabilità.

2. Se l'intimato rifiuta o non provvede, nel termine prescritto indicato nel verbale di accertata violazione oppure a quanto indicato da specifico provvedimento emesso dal servizio Comunale competente è soggetto, salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali, alla sanzioni amministrativa pecuniaria di cui fascia IV, sanzione che può essere nuovamente applicata per ogni periodo, inteso come termine imposto al fine di porre rimedio al fatto contestato, per i quali si protrae la violazione, quando lo stesso continui a non provvedere a porre rimedio al fatto contestato.

Il Comune ha facoltà di procedere, a spese dell'intimato, al ripristino dello stato dei luoghi, alla rimozione delle opere e a tutte le attività che si rendessero necessarie ai fini di porre rimedio al fatto contestato e alle messa in sicurezza dei luoghi.

3. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571.

4. Il Comune, per motivi di pubblico interesse e con provvedimento adeguatamente motivato, può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzativo di propria competenza ed eventualmente disporre la cessazione dell'attività senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

5. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove erano esercitate le attività il cui titolo autorizzativo sia stato sospeso o revocato.

Art. 53
Diffida amministrativa

1. Con la diffida amministrativa il trasgressore e/o obbligato in solido possono evitare la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui agli articoli inerenti :

a)

- Sicurezza e manutenzione edifici e aree e terreni;
- Aree dismesse e occupazioni abusive;
- Immobili commerciali non utilizzati;

per i quali in luogo dell'immediata contestazione della violazione, l'organo accertatore inviterà il trasgressore e/o obbligato in solido a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari ovvero a porre rimedio al fatto contestato entro il termine che sarà intimato con il verbale di "diffida amministrativa" anche in relazione ai tempi tecnici ritenuti necessari per il compimento dell'opera

b)

- Agenti infestanti
- Accattonaggio
- Artisti di strada
- Attività di vendita in forma itinerante
- Uso dispositivi antifurto
- Questue collette e raccolte fondi

per i quali in luogo dell'immediata contestazione della violazione, l'organo accertatore inviterà il trasgressore e/o obbligato in solido a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi immediatamente alle prescrizioni regolamentari ovvero a porre immediatamente rimedio al fatto contestato con il verbale di "diffida amministrativa"

2.Procedura applicazione diffida amministrativa :

- a) l'agente accertatore con verbale di ispezione (art. 13 Legge 689/81) verifica la violazione amministrativa di una delle sopra citate norme, e la possibilità di sanare l'illecito con un successiva azione/omissione da parte del trasgressore e/o obbligato in solido
- b) consegna al trasgressore e/o obbligato in solido copia dell'atto di ispezione dove viene indicato il periodo concesso al fine di sanare l'illecito senza incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista (verbale di diffida amministrativa)
- c) trascorso il periodo di cui al punto b) l'agente accertatore procede alla verifica e qualora i soggetti diffidati non abbiano provveduto a quanto intimato, redige il verbale di accertata violazione amministrativa applicando la relativa sanzione pecuniaria e accessorie

3.La diffida non è rinnovabile né prorogabile

4.La diffida è concessa una sola volta, in cinque anni, per il medesimo fatto commesso nel territorio del Comune di Cesenatico ovvero la diffida amministrativa non opera nei confronti del soggetto già diffidato nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già diffidato.

TITOLO VIII **Disposizioni finali**

Art. 54 **Abrogazione norme**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e le ordinanze precedentemente emanate dal Comune, che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.

Art. 55 **Disposizione di rinvio**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, saranno individuate le eventuali competenze tecniche di riferimento della struttura comunale inerenti l'attuazione del presente regolamento, sia per quanto concerne gli aspetti procedurali sanzionatori che di esecuzione specifica.

Sempre attraverso deliberazione saranno individuati, di conseguenza, gli uffici a cui, sulla base dell'attinenza fra funzioni istituzionalmente svolte e materie trattate dalle diverse norme del presente regolamento, sarà demandata l'emissione delle specifiche ordinanze e/o dei provvedimenti amministrativi contemplate/i nei diversi articoli del regolamento, nonché le modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie, la gestione del contenzioso in relazione agli scritti difensivi presentati per le infrazioni verbalizzate, anche in relazione ai procedimenti sanzionatori amministrativi a livello generale.

2. Le delibere di cui sopra potranno essere rinnovate ogni qualvolta ne ricorrano le necessità anche in conseguenza all'emanazione di provvedimenti di riorganizzazione dell'assetto e della struttura amministrativa comunale.

Art. 56 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore con le modalità e nei termini del vigente statuto comunale.

2. Il presente Regolamento è altresì trasmesso agli enti e/o organi pubblici preposti per legge.

Art. 57 **Norma transitoria**

Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore la Giunta Comunale, sentiti tutti i soggetti interessati, presenterà al Consiglio Comunale un resoconto sulla applicazione del Regolamento.

ALLEGATO B)
al Testo Unico sulle norme di civile convivenza e sicurezza urbana
Regolamento di Polizia Urbana

TABELLA SANZIONI PECUNIARIE – ACCESSORIE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.		Sanzione pecuniaria	Sanzioni Accessorie – note
01	Oggetto, finalità, ambito di applicazione		
02	Ordinanze, avvisi pubblici, ordini verbali, deroghe	Fascia III (da € 200,00 a € 400,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato Obbligo di sospendere l'attività Obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi
03	Definizioni		
04	Mediazione sociale e assistenza alle persone	Fascia III (da € 200,00 a € 400,00)	
05	Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, ricettivi, artigianali e di servizio per la tutela della quiete, del decoro urbano e della sicurezza urbana		
06	Comunità di vicinato		
07	Assistenti Civici		

TITOLO II DECORO URBANO

Art.		Sanzione pecuniaria	Sanzioni Accessorie – note
08	Fruibilità di spazi ed aree pubbliche, relativa turbativa e ordine di allontanamento	da € 100,00 a € 300,00 (L. 18/04/17, n. 48)	Ordine di Allontanamento nelle forme e con le modalità e per gli effetti previsti dagli articoli 9 e 10 del D.L. 14/2017.
09	Sicurezza e manutenzione degli edifici, delle aree e terreni privati	Fascia III (da € 200,00 a € 400,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato Diffida
10	Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive	Fascia III (da € 200,00 a € 400,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato Diffida
11	Immobili commerciali non utilizzati	Fascia III (da € 200,00 a € 400,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato Diffida
12	Disposizioni atte a prevenire la proliferazione agenti infestanti	Fascia III (da € 200,00 a € 400,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato Diffida
13	Atti vietati comma 1 comma 2 lett. c), f), g), h), i), j), k), m), p), q), s)	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e/o della cessazione dell'attività vietata. Per i punti E), F) e J) è possibile applicare Ordine di Allontanamento nelle forme e con le modalità e per gli effetti previsti dagli articoli 9 e 10 del D.L. 14/2017 se la violazione avviene in uno dei luoghi indicati nell'allegato A
	Atti vietati comma 2 lett. a), b), e), l), n), o), r)	Fascia I (da € 25,00 a € 200,00)	
	Atti vietati comma 3	Fascia III (da € 200,00 a € 400,00)	
14	Accensioni di fuochi	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi
15	Accattonaggio	Fascia I (da € 25,00 a € 200,00)	Prevista diffida Obbligo di sospendere l'attività Inoltre è possibile applicare Ordine di Allontanamento nelle forme e con le modalità e per gli effetti previsti dagli articoli 9 e 10 del D.L. 14/2017 se la violazione avviene in uno dei luoghi indicati nell'allegato A
16	Divieto di campeggio libero	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Punti A) e B) Obbligo di sospendere l'attività Punto C) allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada. Inoltre è possibile applicare Ordine di Allontanamento nelle forme e con le modalità e per gli effetti previsti dagli articoli 9 e 10 del D.L. 14/2017 se la violazione avviene in uno dei luoghi indicati nell'allegato A.
17	Artisti di strada	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato Diffida

TITOLO III

USO E SALVAGUARDIA VERDE PUBBLICO - AMBIENTE

Art.		Sanzione pecuniaria	Sanzioni Accessorie – note
18	Uso verde pubblico comma 2 lett. a), b),f),h),i),l). comma 3	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e/o della cessazione dell'attività vietata E' inoltre possibile procedere alla rimozione del veicolo secondo le modalità di cui all'art. 159 del Codice della Strada
	Uso verde pubblico comma 2 lett. c),d),e),g),j),k).	Fascia I (da € 25,00 a € 200,00)	
19	Nettezza del suolo e dell'abitato - raccolta rifiuti urbani e pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali comma 1	Regolamento ATESIR	Obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e/o della cessazione dell'attività vietata
	Nettezza del suolo e dell'abitato - raccolta rifiuti urbani e pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali comma 2, 3, 4 e 5	Fascia I (da € 25,00 a € 200,00)	

TITOLO IV BENESSERE E CUSTODIA ANIMALI

Art.		Sanzione pecuniaria	Sanzioni Accessorie – note
20	Definizioni ed ambito di applicazione		
21	Detenzione di animali		
22	Divieti generali comma 1-2-4-5-6-8-10-13	Fascia III (da € 200,00 a € 400,00)	Obbligo della cessazione dell'attività vietata
	Divieti generali comma 3-7-9-11-12-14	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo della cessazione dell'attività vietata
23	Abbandono di animali	Fascia III (da € 200,00 a € 400,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato
24	Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato
25	Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato
26	Avvelenamento di animali	Fascia IV (da € 300,00 a € 500,00)	
27	Detenzione di animali nelle abitazioni e nelle case di riposo	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato
28	Cani		
29	Cani attività motoria e rapporti sociali		
30	Cani divieto di detenzione a catena	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato
31	Cani accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato
32	Aree e percorsi destinate ai cani	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato
33	Cani accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici	Fascia I (da € 25,00 a € 200,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato
34	Cani obbligo di raccolta delle deiezioni solide	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato
35	Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale		
36	GATTI Status dei gatti liberi e delle colonie feline		
37	Colonie feline e gatti liberi	Fascia I (da € 25,00 a € 200,00)	Obbligo della cessazione dell'attività vietata
38	Detenzione dei gatti di proprietà e custodia gatti randagi	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato
39	Fauna selvatica, colombi e gabbiani	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato
40	Animali da cortile	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato
41	Detenzione animali selvatici e circhi	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato

TITOLO V DISPOSIZIONI SPECIALI PER I PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E PARTICOLARI FORME DI VENDITA

Art.		Sanzione pecuniaria	Sanzioni Accessorie – note
42	Limitazioni orarie all'attività di determinati esercizi		
43	Attività di vendita in forma itinerante	Fascia III (da € 200,00 a € 400,00)	Prevista diffida obbligo della cessazione dell'attività vietata

**TITOLO VI
VARIE**

Art.		Sanzione pecuniaria	Sanzioni Accessorie – note
44	Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali. Rumori e musiche provenienti dai locali e dai relativi avventori	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato
45	Uso dei dispositivi antifurto	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato
46	Luminarie e addobbi e festoni senza fini pubblicitari	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi
47	Questue, collette, raccolte di fondi, cessione di beni a offerta libera	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo di porre rimedio al fatto contestato
48	Titoli autorizzativi - condizione di validità comma 1-2	Fascia II (da € 50,00 a € 300,00)	Obbligo di presentarsi presso Ufficio Polizia Locale Cesenatico
	Titoli autorizzativi - condizione di validità comma 3	Fascia I (da € 25,00 a € 200,00)	

**TITOLO VII
VIGILANZA e SANZIONI**

Art.		Sanzione pecuniaria	Sanzioni Accessorie – note
49	Norma generale		
50	Competenze per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni		
51	Sanzioni amministrative pecuniarie		
52	Sanzioni amministrative accessorie	Fascia IV (da € 300,00 a € 500,00) sanzione che può essere nuovamente applicata per ogni periodo, inteso come termine imposto al fine di porre rimedio al fatto contestato, per i quali si protrae la violazione, quando lo stesso continui a non provvedere a porre rimedio al fatto contestato.	Il Comune ha facoltà di procedere, a spese dell'intimato, al ripristino dello stato dei luoghi, alla rimozione delle opere e a tutte le attività che si rendessero necessarie ai fini di porre rimedio al fatto contestato e alle messa in sicurezza dei luoghi.
53	Diffida		